

**BANDO PER LA SELEZIONE DI BUSINESS PLAN PER L'AVVIO DI IMPRESE
INNOVATIVE NEI SETTORI DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
(2° bando)**

Art. 1 Premessa

Techno Seed è un progetto finanziato dal Ministero delle Attività Produttive, nell'ambito della convenzione relativa all'attuazione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 maggio 2001.

Il progetto, promosso e gestito da Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, di seguito Friuli innovazione, in collaborazione con i suoi soci Università degli Studi di Udine e Ires FVG, è finalizzato alla creazione di nuove imprese nei settori delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, attraverso un percorso di Formazione, Consulenza, Incubazione.

Art. 2 Finalità

VISTA la determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001 che dispone il riparto dei proventi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS e, in particolare, l'art. 1 lettera e);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 recante disposizioni sui criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera e) della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) di detto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 che prevede l'attuazione di interventi per la promozione ed assistenza tecnica per l'avvio di imprese;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 maggio 2001 che indice un bando per la selezione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni;

VISTA la legge 388/2000 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 106 con il quale è previsto che gli interventi del Fondo di cui all'art. 14 della legge 46/1982 sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio;

Considerato che il citato art. 106 della legge 388/2000 prevede che con direttiva del Ministro delle Attività Produttive, emanata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs.

297/1999, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato;

VISTO l'art. 103, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, recante disposizioni in tema di utilizzo dei proventi UMTS;

AI SENSI del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore;

il presente bando ha lo scopo di definire le modalità di partecipazione alla selezione dei business plan definitivi e di descrivere le modalità di accesso ai servizi della fase "Avvio dell'impresa e incubazione" prevista dal progetto Techno Seed.

Art. 3 Destinatari

Qualsiasi persona fisica, singolarmente o in compartecipazione, può accedere alla selezione dei migliori business plan definitivi, impegnandosi a costituire una nuova impresa da insediare nell'ambito del territorio del Friuli-Venezia Giulia.

In particolare il presente bando si indirizza a:

- laureati o laureandi preferibilmente delle Università regionali e residenti in Friuli Venezia Giulia
- ricercatori, professori, dottorandi, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dipendenti universitari preferibilmente delle università regionali e residenti in Friuli Venezia Giulia e insegnanti di scuole medie superiori regionali
- quadri, tecnici e ricercatori operanti all'interno delle imprese preferibilmente con sede in Friuli Venezia Giulia.

Questo bando è rivolto anche a imprese già costituite, con le seguenti limitazioni:

1. le imprese devono essere costituite al massimo da 24 mesi al momento della presentazione della domanda;
2. l'attività delle imprese deve essere legata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
3. il progetto prevede la selezione di un massimo di 2 imprese già costituite (all'interno dei 12 progetti selezionabili).

Art. 4 Modalità di partecipazione

Per partecipare alla selezione dei business plan definitivi è necessario compilare l'apposita domanda scaricabile dal sito www.technoseed.it ed elaborare un business plan definitivo, accompagnato dai curricula vitae dei proponenti.

Ciascun documento deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. I documenti vanno riempiti in ogni loro parte, avendo cura di limitare le sezioni descrittive entro dimensioni adeguate.

Non verranno prese in considerazione domande presentate su modulistica diversa da quella presente sul sito www.technoseed.it.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti.

Il business plan definitivo deve essere elaborato in ogni sua parte seguendo le indicazioni della guida al business plan (scaricabile dal sito). Il business plan deve essere redatto in italiano.

Il Curriculum Vitae deve essere compilato secondo il modello europeo (scaricabile dal sito).

Non è prevista la restituzione dei documenti consegnati ai fini del presente bando.

La prima selezione avverrà entro novembre 2005 e farà riferimento ai business plan pervenuti dalla data di apertura del bando al 30 ottobre 2005. Successivamente, ogni quattro mesi le domande presentate nel quadrimestre precedente verranno valutate dal Comitato Tecnico Scientifico ai fini della selezione.

Il numero complessivo di domande accoglibili per tutta la durata del progetto è di 12. Nelle selezioni periodiche il Comitato Tecnico Scientifico selezionerà al massimo 4 domande con punteggio minimo (vedi il punto "Criteri di Valutazione" del presente bando).

Uno stesso progetto potrà essere presentato al massimo due volte. Qualora si dimostri uno sviluppo significativo dello stesso, esso potrà essere presentato ulteriormente.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente bando, accompagnate dagli allegati, possono essere consegnate presso gli uffici del Consorzio Friuli Innovazione (Parco Scientifico e Tecnologico di Udine, Via J. Linussio, 51 ZIU - 33100 Udine) ovvero inviate con raccomandata A.R.. Sulla busta deve essere apposta la dicitura:

"DOMANDA PARTECIPAZIONE 2° SELEZIONE-PROGETTO TECHNO SEED"

Faranno fede il protocollo d'accettazione nel caso di presentazione a mano ed il timbro dell'ufficio postale accettante nel caso di spedizione.

Art. 6 Durata bando

Il presente bando si intende aperto dal 23 settembre 2005 e ha validità fino alla conclusione del progetto Techno Seed (settembre 2008). Le domande saranno tuttavia accolte fino al raggiungimento del numero massimo di 12 business plan selezionati da avviare alla fase di avvio dell'impresa e incubazione.

Art. 7 Descrizione degli interventi

L'erogazione dei benefici concessi a coloro che superano la selezione è subordinata all'avvenuta costituzione dell'impresa, che dovrà avere sede legale e operativa nell'ambito del territorio del Friuli Venezia Giulia.

La costituzione dell'impresa deve avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione del buon esito della selezione, pena la decadenza dal diritto ai benefici della terza fase del progetto Techno Seed.

Una volta costituita, la start up avrà a disposizione per un tempo massimo di 3 anni dalla costituzione (e comunque non oltre la durata del progetto Techno Seed – settembre 2008):

- consulenze strategiche e finanziarie erogate nell'ambito del laboratorio aziendale;
- finanziamenti;
- incubazione presso i locali del Parco Scientifico e Tecnologico di Udine e servizi correlati;

Art. 8 Modalità di selezione delle domande

Le domande pervenute ogni quadrimestre saranno esaminate nei 30 giorni successivi per la verifica del possesso dei requisiti e della completezza della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità.

Le domande ammissibili saranno sottoposte ad apposita istruttoria tecnica a cura del Comitato Tecnico Scientifico presieduto dal Direttore del progetto e costituito da altri 8 membri.

L'istruttoria si concluderà con l'attribuzione ad ogni progetto esaminato di un punteggio determinato con l'applicazione dei criteri elencati nel punto successivo.

Verranno ammesse solamente le domande cui sarà stato assegnato un punteggio superiore a punti 60 (su 100 complessivi).

Ogni selezione dà vita ad una graduatoria, pubblicata sul sito www.technoseed.it.

Per ogni quadrimestre saranno ammesse ai benefici del progetto le prime 4 domande della graduatoria che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60/100.

Gli autori potranno prendere visione della scheda di valutazione relativa al loro progetto redatta dal Comitato Tecnico Scientifico in sede di selezione.

Art. 9 Criteri di Valutazione

Ai fini della formazione delle graduatorie si dispone di un massimo di 100 punti così ripartiti:

1. Composizione del team presentatore della domanda: massimo 20 punti. Microcriteri: residenza, Università, Istituto o impresa di riferimento, coerenza dei curricula vitae dei proponenti con l'idea imprenditoriale.

2. Business Plan presentato: massimo 80 punti. Microcriteri: tasso di innovazione dell'idea, contenuto tecnologico, completezza del business plan, attrattività del mercato di riferimento, fattibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto, stadio di avanzamento, applicazione di risultati di ricerche, grado di appropriabilità dei risultati inventivi.

Art.10 Condizioni per procedere all'erogazione dei servizi

L'erogazione dei servizi previsti per la terza fase di Techno Seed (incubazione, finanziamento, consulenze strategiche e finanziarie, servizi ulteriori messi a disposizione dal Parco Scientifico e Tecnologico di Udine) è subordinata alla consegna da parte dei gruppi selezionati di:

1. Nel caso di società di capitali:
 - atto costitutivo dell'impresa (copia);
 - statuto dell'impresa (copia);
 - dichiarazione sugli aiuti alle imprese;
 - visura camerale;
2. Nel caso di ditte individuali e società di persone:
 - dichiarazione sugli aiuti alle imprese;
 - visura camerale;

Art. 11 Requisiti e modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento, pari a 20.658,28 Euro al lordo degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale per ogni start up, viene erogato nella forma di contributo a fondo perduto al fine di sostenere la nuova impresa nella fase di avvio. Uno o più istituti di credito convenzionati con Techno Seed procedono all'erogazione delle singole quote del contributo in due soluzioni:

- la prima, pari al 50% del contributo concesso, viene erogata dopo la stipula del contratto di finanziamento. A partire dalla data di erogazione della prima quota di contributo l'imprenditore è obbligato a effettuare e rendicontare nei dodici mesi successivi il 50% del totale dell'investimento richiesto. Se l'imprenditore non ottempera tale obbligo il contributo viene revocato.
- la seconda tranche, pari al 50% restante del contributo, viene erogata entro il dodicesimo mese successivo alla erogazione della prima tranche e dovrà essere rendicontata entro la fine del progetto Techno Seed (settembre 2008).

Le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie di costi:

- a. macchinari, impianti ed attrezzature;
- b. arredi, mobili d'ufficio e macchinari d'ufficio;
- c. strumenti informatici;
- d. acquisto di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e/o processi produttivi, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate;
- e. deposito brevetti, registrazione marchi e copyright;
- f. costi per certificazioni ambientali e di qualità;
- g. spese di consulenza al di fuori di quella fornita dal laboratorio aziendale;
- h. affitti, noleggi, canoni, acquisto di servizi (materiale espositivo e allestimenti), spese di viaggio e soggiorno per il rappresentante legale o suo delegato per la partecipazione a manifestazioni mirate su mercati esteri e nell'ambito di fiere e mostre internazionali realizzate anche in Italia;
- i. spese per la realizzazione di materiale illustrativo per attività di informazione;
- j. campagne promo-pubblicitarie (progettazione e diffusione attraverso i media);
- k. costi per il personale addetto ad attività di ricerca.

Le spese devono essere rendicontate al netto dell'IVA.

I beni acquistati col suddetto importo devono essere nuovi, non sono ammissibili i beni usati. I beni acquistati hanno un vincolo di destinazione d'uso di 3 anni.

La start up si obbliga a citare la fonte del finanziamento: **Techno Seed, incubatore d'impresa**, all'ingresso della propria sede.

L'erogazione di tale finanziamento sarà regolata da apposito contratto.

Art. 12 Requisiti e modalità di erogazione dell'incubazione

Le imprese potranno essere incubate presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Udine per un periodo massimo di 3 anni (e comunque non oltre la durata del progetto Techno Seed – settembre 2008).

L'incubazione prevede l'utilizzo gratuito dei seguenti spazi: 10 mq con scrivania, pc e telefono e dei seguenti servizi: reception centralizzata, area comune di parcheggio, accesso automatico alla sede di lavoro (badge magnetico controllato), pulizia dei locali, rete elettrica 220 V – 50 Hz.

L'uso di fax, fotocopiatrice e rilegatrice centralizzati e la connessione alla rete Internet sono addebitati alla start up attraverso un canone mensile forfetario, mentre l'uso degli apparecchi telefonici attivi, il collegamento a richiesta in rete e videoconferenze, l'uso della mensa/caffetteria e l'uso di spazi pubblici per eventi e manifestazioni viene addebitato al consumo.

Ulteriori spazi richiesti saranno concessi con l'applicazione delle normali tariffe del PST di Udine, così come il protrarsi dell'incubazione oltre la scadenza di Techno Seed (ma comunque non oltre 3 anni).

Gli spazi e i servizi connessi saranno regolati con apposito contratto.

Art. 13 Regime d'aiuto

Le sovvenzioni in termini di servizi e finanziamenti messi a disposizione da Techno Seed saranno contenuti nella misura massima di aiuto stabilita dal Regolamento CE n. 69 del 2001.

In riferimento a detto Regolamento, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), non si potrà procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni pubbliche concesse a titolo "de minimis" negli ultimi tre anni rispetto alla data di concessione dei benefici previsti dal presente bando, porti al superamento della soglia di 100.000 euro. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, successivamente alla selezione positiva e ai fini dell'erogazione dei contributi, i beneficiari dovranno autocertificare, a pena dell'esclusione dal progetto, tutti i benefici concessi in base al regime "de minimis".

Sono ammissibili gli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato (vedi allegato bando);

- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Il presente contributo Techno Seed è cumulabile con altre contribuzioni e l'impresa si impegna a comunicare a Techno Seed ogni ulteriore contributo percepito che incrementi l'importo degli aiuti de minimis.

Art. 14 Privacy

Ai sensi D .Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Consorzio Friuli Innovazione per le finalità di concessione ed erogazione dei servizi di cui al presente bando e saranno trattati come da informativa allegata.

Art. 15 Garanzia di riservatezza

Tutti i soggetti coinvolti nella valutazione dei progetti presentati, nell'assistenza per le fasi successive e nella gestione delle domande sottoscrivono un accordo per la piena riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti sulle loro idee imprenditoriali. I progetti d'impresa rimarranno di proprietà dei proponenti.

Art. 16 Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno consultare il sito www.technoseed.it o contattare lo staff di Techno Seed presso:

Consorzio Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico
Parco Scientifico e Tecnologico di Udine "Luigi Danieli"
Via Jacopo Linussio, 51 - Z.I.U. - 33100 Udine

I recapiti sono indicati nella sezione "Contatti" del sito Internet www.technoseed.it.

INFORMATIVA ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili

Il CONSORZIO FRIULI INNOVAZIONE informa che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di dati acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge.

Con riferimento a tali dati vi informiamo circa

FINALITA' del trattamento:

- Adempimenti di leggi, regolamenti o normative comunitarie, relativi alla gestione amministrativa, contabile e commerciale del rapporto, all'adempimento degli obblighi contrattuali e normativi connessi con l'attività prestata dal CFI, ed anche ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale
- I Vostri dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nonché per future finalità commerciali
- Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per l'invio di materiale relativo all'attività prestata

MODALITA' del trattamento:

- Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di moderni sistemi elettronici ed informatici e i dati saranno memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinary Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.Lgs. 196/03

NATURA del conferimento:

- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE:

- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero nel caso vi fosse la necessità al fine del più corretto adempimento di ogni eventuale obbligo (anche di natura strumentale) comunque connesso o riferibile al contratto
- i dati potranno essere comunicati a:
 - collaboratori
 - consulenti e professionisti
 - nostra rete di agenti e rappresentanti
 - società e/o Enti connessi qualora sussista la necessità del loro coinvolgimento nell'esercizio delle attività
 - società di factoring
 - istituti di credito
 - società di recupero crediti
 - società di assicurazione del credito
 - società di informazioni commerciali
 - aziende operanti nel settore del trasporto
- immagini e filmati degli eventi potrebbero essere diffuse a mezzo stampa/materiale pubblicitario, per la promozione delle attività del CONSORZIO FRIULINNOVAZIONE

Relativamente ai dati medesimi la Vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 (di cui viene allegata copia) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è il CONSORZIO FRIULI INNOVAZIONE, Via Jacopo Linussio 51 – 33100 Udine.

Udine, settembre 2005

CONSORZIO FRIULI INNOVAZIONE

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO I
ELENCO
previsto dall'articolo 32 del trattato

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, tè e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13	
ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali

	di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*) ex 22.09 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acqua viti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.01.1961, pag. 71/61).